



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 3601 DEL 23/12/2024

AREA OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI IN SCADENZA NEL 2025
NEI CIMITERI CITTADINI DEL COMUNE DI ANCONA:
OPZIONE DI RICONCESSIONE BREVE E AGGIORNAMENTO
MODULISTICA

-
Novelli Alessia

(atto sottoscritto con firma digitale)

OGGETTO: CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI IN SCADENZA NEL 2025 NEI CIMITERI CITTADINI DEL COMUNE DI ANCONA: OPZIONE DI RICONCESSIONE BREVE E AGGIORNAMENTO MODULISTICA

**IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AREA
AREA OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
(Ing. Stefano Capannelli)**

**PER DELEGA DI FIRMA – D.D. N. 2498 DEL 30/09/2024
IL TITOLARE DELLA E.Q. N. 15
“SUPPORTO GIURIDICO – APPALTI – SERVIZI CIMITERIALI”
(Avv. Alessia Novelli)**

RICHIAMATI:

- il vigente T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 178, 179, 180 e 181;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 13/2003 e le sue successive modificazioni C.C. n. 64 del 23/06/2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n.188 del 09.06.2020 e dall'art. 17, comma 1 lettera b) e lettera e) e comma 1-bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 07/12/2023 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 624 del 18/09/2024 (adeguamento e correzione errori materiali), con cui è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, secondo lo schema generale di organizzazione della struttura comunale approvato e che rappresenta la nuova articolazione della struttura dell'Ente, operativa ed efficace a decorrere dal 28/12/2023;
- il Decreto Sindacale n. 85 del 28/12/2023, relativo all'«Attribuzione delle funzioni dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente Coordinatore dell'“AREA OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE” all'Ing. Stefano Capannelli»;
- la Determinazione del Dirigente n. 2498 del 30/09/2024 con la quale all'Avv. Alessia NOVELLI è stata attribuita la titolarità della E.Q. n. 15, collegata alla U.O. “SUPPORTO GIURIDICO – APPALTI – SERVIZI CIMITERIALI”, con delega di firma per le attività, i provvedimenti e gli atti di pertinenza della U.O. limitatamente ad importi inferiori ad € 30.000,00 (euro trentamila) al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO che le attività attinenti il presente provvedimento sono state assegnate al Dirigente Coordinatore dell'Area Opere Pubbliche e Protezione Civile con il sopra richiamato Decreto Sindacale n. 85 del 28/12/2023;

RICHIAMATE inoltre le seguenti Delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026:

- Delibera di Consiglio n. 98 del 21/12/2023 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati”;

- Delibera di Consiglio n. 97 del 21/12/2023 “Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026”, nel quale sono confluiti i seguenti documenti:
- Programma triennale lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2024;
- Programma triennale acquisti servizi e forniture 2024/2026;
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2024/2026;
- Programma annuale incarichi di studio e ricerca, di collaborazione e consulenze anno 2024;

VISTI:

- il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
- il vigente REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA del Comune di Ancona, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2009;

CONSIDERATO CHE:

- i cimiteri appartengono al demanio comunale (ex art. 824 c.c.) e pertanto ne è consentito l'utilizzo esclusivamente mediante il rilascio di una concessione amministrativa, dietro pagamento di un corrispettivo (canone concessorio);
- la normativa vigente ed il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Ancona fissano la durata massima delle concessioni, per cui alla loro scadenza il bene concesso torna nella disponibilità dell'Ente;
- la concessione è inoltre strettamente legata alla persona del concessionario e, quindi, non può in alcun modo essere oggetto di trasferimento mediante atto tra vivi, non avendo alcuna validità nei confronti dell'Amministrazione patti o atti testamentari che prevedono la cessione a terzi dei diritti d'uso della concessione;

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 2449 del 27/09/2024 è stato pubblicato l'avviso delle concessioni in scadenza nel 2025 e approvata la relativa modulistica, al fine di procedere alla richiesta di rinnovo o rinuncia, come previsto con deliberazione di Giunta n. 236 del 07/06/2022;

CONSIDERATO che:

- con Delibera di Giunta n. 502 del 17/10/2023 è già stata prevista la possibilità per le concessioni in scadenza nel 2024 o in anni precedenti di poter optare, oltre che per la rinuncia e il rinnovo della concessione secondo le modalità già previste, anche per un rinnovo breve della stessa per la durata di 2 (due) anni o comunque fino alla messa in funzione del nuovo impianto di cremazione se successiva a detta data, con contestuale adeguamento della somma dovuta a titolo di canone concessorio fino alla data di effettiva liberazione del loculo, rinviando a successivo atto di Giunta per le concessioni in scadenza nel 2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2726 del 31/10/2023 è stato dato avviso alla cittadinanza della possibilità di rinnovo “breve”;
- con Delibera di Giunta n. 932 del 19/12/2024 avente ad oggetto “Concessioni loculi cimiteriali in scadenza nel 2025 – opzione di riconcessione breve” l'Amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre la possibilità di rinnovo breve anche per le concessioni in scadenza nel 2025, in attesa della messa in funzione del nuovo impianto di cremazione;
- con il suddetto Atto di Giunta è stato dato mandato all'Area Opere Pubbliche e Protezione Civile, U.O. Supporto Giuridico Appalti Servizi cimiteriali, di pubblicare apposito avviso per informare la cittadinanza della possibilità di tale rinnovo “breve” con adeguamento della relativa modulistica;

ACCERTATA pertanto la necessità di approvare l'“AVVISO ALLA CITTADINANZA” che si allega al presente documento come Allegato A, parte integrante e sostanziale dello stesso, per la pubblicazione della comunicazione relativa alla possibilità di rinnovo “breve” delle concessioni in scadenza nel 2025;

RITENUTO opportuno:

- aggiornare e approvare ai fini di un corretto e ordinato svolgimento del procedimento in argomento, la seguente modulistica, necessaria per la presentazione da parte dell'utenza delle connesse istanze:
 - Allegato B “Richiesta di rinnovo di concessione loculo cimiteriale”;
 - Allegato D “Prenotazione rinnovo/rinuncia concessione cimiteriale”;
 - Allegato E “Invito al rinnovo/rinuncia di concessione cimiteriale scaduta”;
- confermare l'Allegato C “Rinuncia al rinnovo della concessione di loculo cimiteriale” già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2449 del 27/09/2024;

RICHIAMATI, inoltre:

- il Decreto legislativo n. 36 del 1° luglio 2023;
- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, relativamente alle disposizioni applicabili sino al 31 dicembre 2023;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

ATTESA:

- la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

RITENUTO di confermare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 l'Avv. Alessia Novelli, titolare di E.Q. n. 15, “Supporto Giuridico – Appalti – Servizi Cimiteriali”;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere ad apposita e diffusa comunicazione alla cittadinanza della ulteriore possibilità di rinnovo “breve” delle concessioni cimiteriali in scadenza nel 2025 in attesa della realizzazione e messa in funzione del nuovo impianto di cremazione del Cimitero di Tavernelle;
3. di approvare, per i motivi di cui sopra, l'“AVVISO ALLA CITTADINANZA”, che si allega al presente documento come Allegato A, parte integrante e sostanziale, per la pubblicazione della comunicazione relativa alla possibilità di rinnovo “breve” delle concessioni in scadenza nel 2025;
4. di approvare, parimenti, l'aggiornata modulistica necessaria per la presentazione da parte dell'utenza delle istanze connesse all'attività in argomento e allegata al presente documento come:
 - Allegato B “Richiesta di rinnovo di concessione loculo cimiteriale”;
 - Allegato D “Prenotazione rinnovo/rinuncia concessione cimiteriale”;
 - Allegato E “Invito al rinnovo/rinuncia di concessione cimiteriale scaduta”;
5. di confermare l'Allegato C “Rinuncia al rinnovo della concessione di loculo cimiteriale” già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2449 del 27/09/2024;
6. di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

9. di confermare come Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 l'Avv. Alessia Novelli, titolare di E.Q. n. 15, "Supporto Giuridico – Appalti – Servizi Cimiteriali";
10. di dare atto che, nei confronti del Dirigente e della sottoscritta Avv. Alessia Novelli, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dagli art. 7 del D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 14, commi 1-5, del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001.
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R Marche nei termini previsti dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

Per delega di firma
Il funzionario titolare di E.Q. n. 15
Avv. Alessia Novelli(*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL'ENTE

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI

☐ **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

☒ **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

☒ **per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

☐ **anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...) ”(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti
amministrativi")

X	IL PRESENTE ATTO <i>VA</i> PUBBLICATO
----------	--

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

	IL PRESENTE ATTO <i>NON VA</i> PUBBLICATO (1)
--	--

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Novelli Alessia

(atto sottoscritto con firma digitale)